



TRIBUNALE di FOGGIA

Decreto n. 62/2024

OGGETTO: Declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 460, comma 5, c.p.p. – Effetti sulla pena – Sgravio delle partite di credito trasmesse all'Agenzia delle Entrate Riscossione

IL PRESIDENTE

considerato che, con nota del 13.6.2024, l'Ufficio Recupero Crediti ha segnalato «la mancata lavorazione da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione» (AER) «di numerose partite di credito (all'attualità circa n. 200 ...)), nonché «la proposizione di diversi ricorsi avverso le cartelle esattoriali portanti la pena pecuniaria inflitta con i decreti penali sui quali è intervenuta pronuncia di estinzione del reato»;

che tale anomalia – consistente in parte in una situazione di stallo (per i procedimenti in relazione ai quali l'AER non si è ancora attivata *in executivis*) e in parte foriera di ulteriore contenzioso (per i procedimenti in relazione ai quali l'AER ha emesso cartelle esattoriali di pagamento) – deriva – per quanto consta – dalla circostanza che la declaratoria di estinzione del reato da parte del G.E., ai sensi dell'art. 460, 5° co., c.p.p., non sempre contiene anche una analoga esplicita statuizione riferita alla pena – nella specie – pecuniaria;

che il Ministero della Giustizia, mediante un monitoraggio condotto nel corso dell'anno 2022, ha appurato come «in presenza di declaratoria di estinzione del reato ex art. 460, comma 5, c.p.p. la quasi totalità degli uffici richieda lo sgravio della pena pecuniaria ad Equitalia giustizia, mentre presso una minoranza di uffici si è riscontrata una prassi che non fa conseguire lo sgravio della partita di credito alla declaratoria di estinzione del reato anche non esplicitamente estesa all'estinzione della pena» (risposta 4.3.2023 a quesito «filodiretto»);

che il Ministero ha contestualmente declinato la competenza e la legittimazione a «emettere un provvedimento d'indirizzo inteso a definire gli effetti giuridici della declaratoria di estinzione del reato resa, ai sensi dell'art. 460, comma 5, c.p.p., dal giudice dell'esecuzione»;

ritenuto che, così, congruamente, rimessa all'ambiente giudiziario, la questione può trovare soluzione alla stregua del testo e della *ratio* della citata norma del codice di rito penale e dell'interpretazione consolidata della Suprema Corte, secondo cui la «latitudine dell'effetto premiale conseguente all'applicazione dell'art. 460, comma 5, c.p.p.» determina come conseguenza «l'estinzione della pena non ancora espiata o riscossa», in quanto non permangono i presupposti normativi né un interesse

giuridicamente apprezzabile all'espiazione della pena (Cass. pen. n. 10314/20; Cass. pen. n. 10235/18; Cass. pen. n. 16441/05)»;

che, in altre parole, lo sgravio della pena pecuniaria consegue *ipso iure* al provvedimento giudiziario che dichiara l'estinzione del reato;

che, in conseguenza – sebbene la riforma c.d. Cartabia (art. 28, comma 1, lett. “b”, d.lgs. 10.10.2022, n. 150) abbia inserito nell'art. 460, comma 5, c.p.p., a titolo di ulteriore e concorrente presupposto estintivo del reato, la circostanza dell'avvenuto pagamento della pena pecuniaria, sicchè non può più verificarsi il caso di estinzione del reato per effetto soltanto della buona condotta dell'imputato tipizzata dall'art. 460, comma 5, c.p.p. – non sembra assumere rilevanza in concreto il distinguo tra le fattispecie che ricadono *pro tempore* prima della riforma, rispetto alle fattispecie di epoca successiva;

A U T O R I Z Z A

L'Ufficio Recupero Crediti a chiedere all'Agenzia delle Entrate Riscossione lo sgravio delle partite di credito in oggetto, alla sola condizione che nei relativi procedimenti sia stato emesso un provvedimento giudiziario che dichiara l'estinzione del reato.

Si comunichi ai Magistrati Professionali e Onorari, al Dirigente Amministrativo, all'Ufficio Recupero Crediti, all'Agenzia delle Entrate Riscossione, nonché, per conoscenza, al Procuratore della Repubblica in sede e al Presidente del COA di Foggia.

Foggia, 27 giugno 2024

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Dott. Sebastiano L. Gentile

Sebastiano L. Gentile

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
28 GIU 2024
Prot. n. <i>1458 IND.</i>

IL DIRETTORE
Dr.ssa Lucia LONGO